



ALLEGATO E



C.A.  
[Redacted]  
D2-XI-46

14 NOV. 1996

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

**SOBINTENDENZA AI BENI CULTURALI E AMBIENTALI**  
Sezione per i Beni Preesistenti Architettonici e Urbanistici

Risposta a N 87230

Gruppo SIRACUSA N. di prot. 6753

del 18/09/96

*Colombino*  
*11/11/96*



AL V° DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE  
URBANISTICA DEL COMUNE DI  
SIRACUSA

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
C/O IL TRIBUNALE DI  
SIRACUSA

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| CITTA' DI<br>SIRACUSA | 104379 |
| 18. NOV. 1996         |        |
| SE: Urbanist.         |        |

ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI  
ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA  
ISTRUZIONE GRUPPO V° - PALERMO

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO  
E DELL'AMBIENTE - PALERMO

OGGETTO: Siracusa - Richiesta di revoca concessione in  
sanatoria - [Redacted]

In riferimento alla nota n. 87230 del 18/09/96, inviata dal V° Dipartimento Pianificazione Urbanistica del Comune di Siracusa, acquisita al ns. prot. 6753 del 25/09/96 in relazione al rilascio della concessione edilizia in sanatoria intestate alle ditte [Redacted] volturata [Redacted]

Questo Ufficio rappresenta quanto segue:

- l'immobile in sanatoria di proprietà della succitata ditta [Redacted] ubicato in c/da Isola ricade in area sottoposta a vincolo ai sensi della Legge 1497/39, per effetto della Legge 431/85 e più precisamente all'interno della fascia dei 150 mt. dalla battaglia;
- in data 1/06/94 con ns. prot. 3260, Questo Ufficio esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 23 decimo comma al mantenimento del fabbricato in sanatoria a condizione che venga demolito il secondo piano fuori terra;
- in data 19/06/93 il comune di Siracusa aveva già rilasciato la concessione edilizia in sanatoria n. 99/93 a firma del Sindaco pro-tempore.

Si rileva altresì, per l'immobile in sanatoria di proprietà della [Redacted] (ex proprietaria [Redacted]) ubicato in c/da [Redacted], ricade in area sottoposta a

- 2 -

vincolo ai sensi della Legge 1497/39 e più precisamente all'interno della fascia dei 150 mt. dalla battigia - in data 25/03/94 con ns. prot. 92, Questo Ufficio esprime parere favorevole al mantenimento del fabbricato in sanatoria ai sensi dell'art. 23 decimo comma a condizione che venga demolito il secondo piano fuori terra; - in data 8/06/94 il comune di Siracusa rilascia la concessione edilizia in sanatoria n. 178/S94 a firma del Sindaco pro-tempore, inserendo nella concessione edilizia succitata il parere della Scrivente che qui si riporta testualmente .... "Considerato che appare opportuno non condividere il parere della Soprintendenza reso con la nota di cui sopra", e più precisamente nella parte in cui recita "a" condizione che venga demolito il volume rappresentato dal secondo piano fuori terra; e ciò alla luce del disposto dell'art. 23 comma 10° della L.R. 37/85 oltrechè, per motivi estetici e statici che verrebbero ad arrecarsi all'immobile in oggetto."


L'Amministrazione comunale ritiene di entrare in merito sulle problematiche inerenti i motivi estetici e statici ai cui compiti istituzionali è lasciato ad altri enti regionali. Questo Ufficio ritiene, vista la nota n. 1462 del 22/04/96 dell'Assessorato Regionale BB.CC.AA., illegittime le concessioni edilizie in sanatoria succitate ed invita l'Amministrazione comunale alla revoca delle stesse e al rispetto delle condizioni espresse da Questa Soprintendenza. Si invita altresì, l'Assessorato Regionale BB.CC.AA. e gli enti in indirizzo a disporre visite ispettive per gli accertamenti di competenza.

Si rimane in attesa di sollecito riscontro.

VISTO: IL SOPRINTENDENTE

IL DIRETTORE DI SEZIONE P.F.  
IL DIRIGENTE TECNICO

CS/dc




AEROFOTOGRAFIA SUCCESSIVA AL 1976

SCALA 1:10000




FOTOGRAFIA AEREA  
STRISCIALE  
VOCE 9.12.78

ESATTA DIMENSIONE DEL LOTTO  
Anno 1975 - Anno 1980



STRISCIA FOTOGRAFICA  
ANNO 1976 - 1980 OVE SONO  
IN VIGORE LE LEGGI.

**RIPILLOGO**  
**STRALCIO PLANIMETRICO**  
**SO 15 1:10000**  
 Dell'anno 1977



**COORDINATE GEOGRAFICHE**

Le coordinate dei vertici di questa carta derivano da F. O. 1950

| VERTICE | LONGITUDINE LUTTIANA      | LATITUDINE |
|---------|---------------------------|------------|
| M-O     | 15° 30' 00" - 37° 50' 00" |            |
| M-E     | 15° 35' 00" - 37° 00' 00" |            |
| S-O     | 15° 30' 00" - 36° 57' 00" |            |
| S-E     | 15° 35' 00" - 36° 57' 00" |            |

**SITUAZIONE 50.000 I.C.M.**

|     |     |
|-----|-----|
| 645 | 648 |
| 646 | 649 |
| 651 | 652 |


**SEZIONE 10.000**

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |

**RILEVATO DEL 1977**  
**SA 5 - PALERMO**  
 (Servizio Aerofotogrammetrico Sicilia Nord)

**FOGLIO 50.000 I.C.M. N° 649**  
**SEZIONE 649030**

Il regolamento tra le curve è di m. 5-10  
 L'altimetria espressa in metri è riferita al livello medio del mare




*Handwritten signature or name.*

14550


STUDIO TECNICO: DOTT. [REDACTED]  
SIRACUSA


| TAV  | PROGETTO  | DESCRIZIONE                         | RAPP                   | NOTE |
|------|---|-------------------------------------|------------------------|------|
|      | Casa in Contrada "PORCINI"  | Planimetria della zona              | 1 10.000               |      |
|      |   | Estratto aerofotogrammetr           | 1 2.000                |      |
|      |   | Estratto P R G                      | 1 10.000               |      |
|      | Concessione edilizia in sanatoria<br>ex Legge 47/1985 e L.R. 37/1985<br>n. 178/S a nome di [REDACTED] | Planimetria del lotto               | 1 200                  |      |
|      |   | Piante esistenti ai vari<br>livelli | 1 100                  |      |
| DATA | Ditta [REDACTED]<br>LA DITTA  | [REDACTED]                          | IL TECNICO: [REDACTED] |      |












ESKATO FUND REGULATIONS R. 10. 10. 1000






PIANTA DEL LOTTO 11200


VIA ARIZONA

600


MAP REGULATORE 0399-110.000

02017  
0112






PIANTA PIANO TERZA. MAPP. 1:400



PIANTA PIANO INTERMEDIO CON GROTTA  
MAPP. 1:100



SOLARIO

VANGI SCALA

PRANZO

CUCINA


FORNO


POZZO

PA. ROME 4410  
 PELLEGRINO 18. 185-113

PIANTA PIANO TERRA MAPPA 1:100

18-2-44






PIANTA PIANO PRIMO BARRAC. 100

1.60

5.60





PIANTA PRIMO PIANO 1:100



CITTÀ DI SIRACUSA  
V° DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
\*\*\* UFFICIO SANATORIA \*\*\*

INDICE 2000  
[REDACTED]

5 4 MAR 1987

Prot.Gen. n° 81436/86

Prot.Urb. n° 2198/87

Dalla Sede Comunale li \_\_\_\_\_

RACCOMANDATA R.R.

OGGETTO: Trasmissione atto di Revoca della C.E. ed atto di Ripulsa relativo all'istanza di condono edilizio legge 47/85

Alla Ditta: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Si trasmette atto di Revoca della Concessione Edilizia n° 178/S del 9 Giugno 1994 e atto di ripulsa relativi all'istanza di Condono Edilizio presentata dalla ditta [REDACTED] ai sensi della Legge 47/85 e successive modifiche.

Siracusa, li \_\_\_\_\_



Il Resp.le Dell'Ufficio Sanatoria

[REDACTED]  
[REDACTED]



CITTÀ DI SIRACUSA  
 V° DIPARTIMENTO URBANISTICA  
 C. F. 80001010893

MINISTERO DELL'INTERNO  
 AL [redacted]

4 MAR 1987

Prot. Gen. n° 81436/86 Prot.Urb. n° 2198/87 Dalla Sede comunale \_\_\_\_\_ /

OGGETTO. Comunicazione relativa all'istanza di condono edilizio ex L.N. 47/85 e L.R. 37/85, e successive modificazioni ed integrazioni, Ditta [redacted] nata [redacted] Volturata a nome della [redacted] Pratica n° 586/C

AL SIGNOR SINDACO  
SEDE

Alla Procura della Repubblica  
 c/o la Pretura Circondariale  
SIRACUSA

All'Assessorato Regionale  
 Territorio ed Ambiente  
PALERMO

Al Genio Civile di  
SIRACUSA

Alla Soprintendenza ai  
 Beni Culturali di  
SIRACUSA

All'Ufficio IV° DIV: E.E.P.  
 Atti Amministrativi  
SEDE

Alla Vigilanza Urbanistica  
SEDE

Si comunica che questo Dipartimento ha completato l'istruttoria relativa all'istanza di condono edilizio presentata in data 30/08/86 Prot. Gen. 81436 dalla [redacted] Volturata a nome della Ditta [redacted] con sede [redacted] relativa a fabbricati siti in C.da "Porcini" consistenti in una villetta a piano terra composta da due grandi vani più servizi

Ricadenti su un appezzamento di terreni riportato al N.C.T. al foglio n° 160 p.la 571 e 587.

Considerato che la costruzione è stata eseguita in violazione dell'art. 15 lettera a), della L.R. 78/76 (inedificabilità assoluta entro 150 metri dalla battigia) come si evince dall'aerofotogrammetria del 1976 e del 1980 giuste fotografie n° 210, striscia 1 volo del 09/12/1976 e fotografia n° 55 strisciata 6 del 14/06/1980 dove non compare alcun fabbricato sul lotto riportato al N.C.T. al foglio 160 P.la 571 e 587 ed individuato dal verbale di accertamento urbanistico n° 169/98 del 10/12/98 redatto dalla Divisione Vigilanza Urbanistica nel corso di un sopralluogo e diverso dal lotto evidenziato nell'elaborato tecnico allegato alla suddetta concessione, è stato emesso atto di ripulsa relativamente a tali opere.

Si comunica quanto sopra per i provvedimenti consequenziali di competenza.

Il Responsabile dell' Ufficio  
Suppletoria edilizia

[Redacted signature]



IL DIRIGENTE

[Redacted signature]

COPIA UFFICIO



CITTÀ DI SIRACUSA  
V° DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
\*\*\*\* UFFICIO SANATORIA EDILIZIA \*\*\*\*

Dall'Ufficio Urbanistica, B.....

Prot. Gen. n° 81436/86

Prot. Urb. n° 2198/87

OGGETTO: Pratica Condono Edilizio n° 586/C

Alla Ditta

[REDACTED]

e, p.c.

Al Sig. Sindaco  
SEDE

e, p.c.

Al Dirigente del  
Settore Atti Amministrativi  
SEDE

Relativamente al ricorso avverso il provvedimento di revoca n° 178/S-94 del 29/06/99 Prot. Gen. n° 44606 si rileva che l'opera non ricade in zona del P.R.G. destinata a residenza stagionale B6 bensì a zona di salvaguardia costiera vincolata ai sensi della L.r. n° 78 del 12/06/1976



Il Resp. Uff. Sanatoria

[REDACTED]



CITTÀ DI SIRACUSA  
V° DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
\*\*\* UFFICIO SANATORIA \*\*\*

Prot. Gen. n° 81436/86

Prot. Urb. n° 2198/87

Dalla Sede Comunale li \_\_\_\_\_

RACCOMANDATA R.R.

Alla Ditta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ATTO DI RIPULSA DELLA DOMANDA DI SANATORIA**  
(Legge Regionale 10 Agosto 1985 n°37, Legge 28 Febbraio 1985 n°47)

**IL DIRIGENTE DI DIPARTIMENTO**

Vista la domanda di Sanatoria Edilizia, Prat. n° 586/C presentata il 30/08/86 Prot. Gen. 81436 dalla Ditta \_\_\_\_\_ volturata in data 13/09/93 Prot. n° 83525 a nome della Ditta \_\_\_\_\_ relativa all'immobile sito in C.da "Porcini", ricadente su un appezzamento di terreno riportato al N.C.T. al foglio 160 p.lla 571 e 587;

Considerato che, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 37/85, sono da escludere dalla concessione edilizia in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 ad eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976 (distanza inferiore ai 150 metri dalla battigia);

Visto che le opere per le quali è stata richiesta la concessione edilizia in sanatoria consistono in una villetta a piano terra composta da due grandi vani più servizi

Considerato che la costruzione è stata iniziata dopo l'entrata in vigore della Legge Regionale n° 78 del 12/06/1976 come si evince dalle aerofotografie del 1976 e del 1980, giuste fotografie n° 210, striscia 1 volo del 09/12/1976 e fotografia n° 55 striscia 6 del 14/06/1980 dove non compare alcun immobile sul lotto indicato dal verbale di accertamento urbanistico n° 169/98 del 10/12/98 redatto dalla Divisione Vigilanza Urbanistica nel corso di un sopralluogo e diverso dal lotto evidenziato nell'elaborato tecnico allegato alla suddetta concessione e individuato ome lotto su cui insiste l'opera di cui si tratta,

**RESPINGE**

la domanda di sanatoria sopra indicata perché le opere sono state realizzate dopo l'entrata in vigore della Legge Regionale n° 78 del 12/06/1976

Si dispone che il presente provvedimento sia notificato in via amministrativa all'interessato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni

Siracusa, li \_\_\_\_\_



IL DIRIGENTE  
\_\_\_\_\_



CITTÀ DI SIRACUSA  
V° DIPARTIMENTO URBANISTICA  
C. F. 80001010893

Pratica n° 586/C

Rev. Conc. Edil. n° 178/S-94

**IL DIRIGENTE**

- VISTA l'istanza di Sanatoria presentata in data 30/08/1986 Prot. Gen. n° 81436 ai sensi della legge 47/85 dalla Ditta [redacted] volta ad ottenere la Concessione Edilizia per le opere abusive site in C.da Porcini e consistente, come da elaborato grafico di progetto, nella realizzazione di una villa, a piano terra, composta da due grandi vani più servizi accessori su un appezzamento di terreno riportato al N.C.T. al fg. 160 p.lla 571 e 587;
- VISTA la domanda di cui al Prot. n° 83525 del 13/09/93, con la quale si chiedeva che la pratica edilizia di cui si tratta, venisse volturata alla ditta [redacted];
- VISTO il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria n° 178/S-94 in data 09.Giugno.1994 a nome della Ditta [redacted];
- VISTO il verbale di accertamento urbanistico n° 169/98 del 10/12/1998 e la relazione integrativa a tale verbale, nel quale si espone che la divisione Vigilanza del Dipartimento Urbanistica ha, nel corso di un sopralluogo effettuato il 09/12/1998, accertato che il lotto in cui è ubicata l'opera oggetto della Concessione Edilizia n° 178/S-94 non è quello evidenziato nell'elaborato grafico allegato alla suddetta concessione e per il quale erano stati effettuati i controlli nelle aerofotogrammetrie in fase istruttoria;
- VISTO che nel corso del sopralluogo del 09/12/1998 di cui sopra è stato individuato planimetricamente il lotto in cui insiste l'opera di cui si tratta;
- ACCERTATO, in considerazione della giusta ubicazione, così come rilevata dalla divisione Vigilanza, che le opere oggetto della concessione edilizia n° 178/S-94 non si rilevano sulle aerofotogrammetrie del 1976 e del 1980, e precisamente dalle fotografia n° 210, strisciata 1 volo del 09/12/1976 e fotografia n° 55 strisciata 6 del 14/06/1980;
- VISTO che l'opera è ubicata ad una distanza inferiore a 150 ml dalla battigia e che ai sensi dell'art.23 della L.R. 37/85; sono da escludere dalla concessione edilizia in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15 lettera a) della Legge Regionale 12 Giugno 1976 n° 78 ad eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31/12/1976;
- VISTA la L.N. n° 47/85;
- VISTA la L.R. n° 37/85 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L.N. n° 724/94 e L. n°85/95;
- VISTA la L.R. n° 34 del 18/05/1996;
- VISTA la L.N. n° 127 del 15/05/1997 e la circolare 12 settembre 1997 n° 8 dell'Assessorato degli Enti Locali della Regione Siciliana;
- VISTI gli atti d'Ufficio;

PIER BUCCHIERI & NOTIFICATA

Siracusa, li 11-03-99 287253

[redacted] pc

**REVOCA LA  
CONCESSIONE IN SANATORIA**

in autorotela alla Ditta [redacted] Siracusa, quale proprietaria dell'immobile con effetto immediato.  
Si dispone che il presente provvedimento sia notificato alla ditta.  
La presente revoca di concessione edilizia in sanatoria verrà trascritta nei registri Immobiliari della Provincia di Siracusa, ai sensi dell'rt. 49 ultimo comma della L.R. 71/78  
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni

Dalla sede Municipale li 17/02/99



IL DIRIGENTE  
(Ing. [redacted])





AVV. [REDACTED]

CITTÀ DI SIRACUSA 46789  
06 LUG 1999  
CAT. CI. FASO  
SEZ. AFF. LEGAL  
COP. A. U. R. R. V. K. G.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA  
SEZIONE DI CATANIA

RICORSO

della società [REDACTED] in  
persona del legale rappresentante pro tempore [REDACTED]  
rappresentato e difeso dal sottoscritto avvocato [REDACTED] per  
procura speciale a margine del presente atto

CONTRO

[REDACTED] in persona del Sindaco pro tempore

PER L'ANNULLAMENTO

dell'ordinanza n. 29/99 del 30 aprile 1999, notificata l'11 maggio 1999  
con la quale è stata intimata la demolizione delle opere abusive meglio  
specificate in prosieguo.

Fatto

Contro il provvedimento di diniego di concessione in sanatoria è stato  
proposto ricorso davanti al TAR Catania, pendente al n. 2175/99 che si  
trascrive integralmente:

FATTO

La menzionata [REDACTED] ha presentato domanda di condono  
edilizio per la costruzione senza titolo di una casa a piano terra in  
Siracusa, contrada Porcini, realizzata su terreno riportato al N.C.T. al  
foglio 160, particella 571 e 587.

NOMINO MIO PROCU-  
RATORE E DIFENSO-  
RE L'AVV. [REDACTED]

[REDACTED] EL. FORO  
DI SIRACUSA,

CERTIFICO L'AUTO-  
GRAFIA DELLA SUPE-  
RIORE FIRMA [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

2175  
06 LUG 1999

Per effetto di atto di acquisto, l'odierna ricorrente è subentrata nella posizione della dante causa [REDACTED] conseguendo così la citata concessione in sanatoria.

A fondamento della domanda di concessione in questione l'interessata ha prodotto dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante la circostanza dell'avvenuta realizzazione del manufatto entro l'anno 1976. Con i provvedimenti impugnati, in particolare con il provvedimento di revoca, l'Amministrazione comunale ha dedotto che la costruzione di che trattasi non poteva essere sanata poiché ricadrebbe a distanza minore a m. 150 dalla battigia e che il precedente provvedimento concessorio sarebbe il frutto di un errore.

Tale errore sarebbe emerso in occasione di un sopralluogo effettuato in data 9/12/1998.

L'Amministrazione assume che la costruzione contestata non poteva essere stata eseguita nel 1976 dal momento che la stessa non risulta dai rilievi aerofotogrammetrici effettuati in data 9/12/1976 e 14/6/1980.

Il provvedimento di revoca è però illegittimo così come è conseguentemente illegittimo il successivo provvedimento di diniego di concessione in sanatoria.

#### DIRITTO

I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SEGUENTI DELLA L. 241/90 COSÌ COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 10/91 - INVALIDITA' DERIVATA

Risulta documentalmente che il provvedimento di revoca non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento conclusosi

con la rimozione del provvedimento di sanatoria e con il successivo provvedimento di relazione della relativa domanda.

Il primo provvedimento risulta viziato pertanto per violazione della normativa rubricata mentre il secondo risulta viziato per invalidità derivata.

## II. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI

In realtà l'Amministrazione intimata è incorsa in errore quando ha riferito le risultanze dell'aerofotogrammetria al lotto di terreno di proprietà della ricorrente (si rinvia alla documentazione allegata).

## III. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI

In ogni caso, ed in via di mero subordine, si rileva l'inutilizzabilità dei citati rilievi aerofotogrammetrici.

Il primo di tali rilievi data al 9/12/1976 sicché la contestata costruzione poteva essere realizzata nei restanti giorni del mese di dicembre del 1976.

Giova rilevare che l'aerofotogrammetria in discorso non è comunque utilizzabile nel caso in ispecie essendo stata richiesta dall'Amministrazione committente non allo specifico fine di rilevare la esistenza di singole costruzioni ma a quello più generale di procedere a successiva pianificazione. In tale situazione non si poteva comunque rilevare la data di inizio.

Anche il secondo rilievo aerofotogrammetrico non è pertinente essendo stato parimenti commissionato per future attività programatorie e non certo per rilevare la preesistenza di singole costruzioni.

*IV. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA -  
VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 15 LETT. A  
DELLA L.R. 78/76 IN RELAZIONE ALL'ART. 23 DELLA L.R. 37/85.*

*Sempre in via-subordinata si rileva che nel caso in specie non risulta applicabile la normativa rubricata.*

*Detta normativa infatti riguarda il divieto di rilascio di concessioni in sanatoria per le costruzioni realizzate nella fascia di mt 150 della battigia del mare.*

*Dove non c'è battigia, come nel caso in specie, la norma in discorso non può trovare applicazione.*

*E' innegabile che la costruzione contestata è prospiciente su terreni rocciosi elevati rispetto al livello del mare.*

*Ad ogni buon fine si rileva che tra il mare ed il manufatto di che trattasi vi è una strada adibita al pubblico transito e per di più vi sono altre costruzioni regolarmente assentite.*

*Per le premesse si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati con ogni conseguenziale statuizione di legge anche in ordine alle spese.*

*Siracusa/Catania, lunedì 10/5/1999*

avv. 

*Con il provvedimento impugnato è stata inopinatamente e senza alcuna motivazione ordinata la demolizione del fabbricato in questione.*

*Tale provvedimento risulta peraltro adottato dal Dirigente del Settore Amministrativo e non dal Dirigente del Settore Tecnico.*

*Detto provvedimento è illegittimo per i seguenti motivi di*

**DIRITTO**

### I. INVALIDITA' DERIVATA

Il provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria è illegittimo per le ragioni esposte nelle premesse di fatto.

Tale illegittimità si riflette sul provvedimento di demolizione che si impugna con il presente atto e che pertanto risulta inficiato.

### II. INCOMPETENZA DELL'ORGANO EMANANTE

In considerazione della materia oggetto del provvedimento impugnato appare pacifico che la competenza ad emanare lo stesso appartenga al Dirigente del Settore Tecnico e non a quello del Settore Amministrativo.

Pur trattandosi di atti dovuti quanto all'an il contenuto degli stessi presuppone specifica competenza tecnica per quanto riguarda le forme e le modalità della demolizione.

### III. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90 RECEPITA IN SICILIA CON L.R. 10/91 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE

La giurisprudenza (*ex multis* C.d.S., V sez., n. 144 dell'11/2/99) ha insegnato che nella materia *de qua* si impone un obbligo di motivazione quando il provvedimento sanzionatorio intervenga a distanza di molti anni dall'ultimazione dell'opera con conseguente creazione di qualche affidamento nel privato interessato.

Nel caso in specie, nonostante siano trascorsi decenni dall'esecuzione delle opere contestate, il provvedimento impugnato non reca alcuna motivazione.

Per le premesse si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato con le statuizioni di legge consequenziali anche sulle spese.

Siracusa/Catania.

avv. [redacted]

*avv. [redacted]*  
*[redacted]*

L'anno 1999, il giorno 6 del mese di luglio, ad istanza come in atti, io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Siracusa, ho notificato il superiore atto munito di procura speciale a margine al Comune di Siracusa in persona del Sindaco pro tempore, dom.to per la carica presso la casa municipale in Siracusa, piazza Duomo n. 4, mediante consegna di copia conforme ivi a mani di [redacted]

[redacted] *ivi addiz. alla ricevuta degli atti 2/*

*12/03/99*

[redacted]

*bolle*

Pubblicato il 18/07/2019

N. 02891/2019 REG.PROV.PRES.  
N. 02175/1999 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia  
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 2175 del 1999, proposto da [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. di Catania, Via Milano n.42;

*contro*

Comune di Siracusa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to [REDACTED] in [REDACTED]

*per l'annullamento*

del provvedimento del 12.2.1999 avente ad oggetto la revoca della concessione edilizia in sanatoria rilasciata alla società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35 e 85, co. 1, cod. proc. amm.;

Vista l'ordinanza collegiale n.1256 depositata in segreteria il 31.5.2017, che ha dichiarato l'interruzione del giudizio;

Ritenuto che il giudizio sia estinto per inattività in quanto non riassunto nei termini di legge;

P.Q.M.

Dichiara il giudizio estinto per inattività.

Compensa spese.

Manda alla segreteria per la comunicazione del presente decreto alle parti costituite.

Così deciso in Catania il giorno 12 luglio 2019.

**Il Presidente**



**IL SEGRETARIO**